

Publicato il 07/04/2025

N. 00479/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carolei, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e
difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2023 0109086 del 7
dicembre 2023 notificato al ricorrente in data 15 dicembre 2023, a mezzo del
quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del personale, ha
respinto l'istanza, tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea in un ente di
stanza nella sede di Catania, ai sensi dell'art. 33 comma 5 L. n.104/1992.

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 l'avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, graduato scelto in servizio presso la sede di Trani del 9^o Reggimento Fanteria di Bari con la qualifica di “fuciliere”, con istanza del 15 settembre 2023, ha chiesto, *ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992*, l'assegnazione temporanea presso un ente di stanza nella sede di Catania al fine di assistere lo zio, signor-OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, con il quale ivi risiede, affetto da *“Sindrome schizofrenica cronica grave di tipo indifferenziato con comportamento autistico e stato delirante cronico”* e riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità *ex art. 3, comma 3 della L. n. 104 del 1992*, del quale è stato nominato amministratore di sostegno con decreto del 4 luglio 2023.

Dato preavviso di rigetto e acquisite le osservazioni dell'interessato, con provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2023 0109086 del 7 dicembre 2023, notificato al ricorrente in data 15 dicembre 2023, lo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale ha respinto la succitata richiesta di assegnazione temporanea per le seguenti ragioni:

- *“tenuto conto che, ai sensi dell'art. 981 del d.lgs. n. 66 del 2010 i benefici di cui alla L. n. 104 del 1992 sono applicabili al personale militare compatibilmente con il proprio stato, “nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e grado vacanti nelle sedi destinazione”, nel caso di specie, nella sede di Catania le posizioni organiche di fuciliere, corrispondenti al ruolo e grado dell'istante, sono tutte utilmente occupate”;*
- ha altresì richiamato *“lo stato di sottoalimentazione dell'Ente di impiego pari a 109 unità e nella posizione organica di fuciliere pari a 37 unità”* che *“non consente, al momento, sottrazioni di personale”*.

Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l'illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per deficit istruttorio e motivazionale.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 156 del 2024 e l'appello cautelare è stato accolto ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. con ordinanza n. 2652 del 2024 del Consiglio di Stato.

Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2025.

2. Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.

2.1 Questa Sezione ha già chiarito più volte che non deve sussistere un'esatta corrispondenza tra la specifica posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle previste nell'organico della sede di destinazione, ossia una perfetta sovrapponibilità laddove sia comunque possibile l'utile adibizione del lavoratore trasferito a un diverso incarico conforme al ruolo e grado ricoperti, in posto disponibile dell'organico e tuttavia vacante in quanto *“Del requisito ritenuto necessario dall'Amministrazione, nella specifica accezione evidenziata, tuttavia, non si rinviene traccia normativa, richiedendo l'ordinamento militare (art. 981 C.O.M.) la vacanza di posizioni organiche omologhe, per ruolo e grado, a quella ricoperta dal militare istante, ma non anche per mansioni.*

Da tanto consegue che la richiesta scopertura di un posto caratterizzato da identiche mansioni è requisito ultroneo, non prescritto dalla normativa di settore.

Tale aspetto evidenzia, in primo luogo, l'erronea applicazione delle disposizioni di legge indicate dall'Amministrazione; sotto altro aspetto ridonda anche sul profilo motivazionale, essendo stato il percorso argomentativo dell'Amministrazione fuorviato da tale erronea prospettiva giuridica che l'ha indotta a valutare esclusivamente le vacanze in omologhe mansioni, senza, invece, operare la predetta valutazione nell'ambito della più vasta categoria delle posizioni di pari ruolo e grado, nel bilanciamento dei contrapposti interessi (quello all'efficiente organizzazione dell'Amministrazione e quello alla cura e tutela del disabile); e

tanto anche in considerazione della circostanza che le mansioni in questione non si caratterizzano per elevata specializzazione, sicché la professionalità acquisita dal ricorrente non può ritenersi elemento per irregimentare le scelte dell'Amministrazione, poiché - a fronte di mansioni non specialistiche - risulta non cospicua la perdita in termini di professionalità che l'Amministrazione dovesse affrontare (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 21 novembre 2023, n. 1346).

2.2 Sussiste, pertanto, il dedotto difetto motivazionale, non contenendo altresì l'impugnato provvedimento adeguate ragioni - come pure dedotto dal ricorrente - in ordine al necessario complessivo bilanciamento e alla valutazione comparativa dei contrapposti interessi (esigenze dell'Amministrazione, assistenza del disabile e doveri dell'amministratore di sostegno) da cui emergano concrete esigenze di servizio tali da legittimare una contingenza organizzativa prevalente, anche in considerazione delle indicate e invocate funzioni in concreto svolte, tenuto conto che posizione di "fuciliere" non si caratterizza per elevata specializzazione, indispensabilità o infungibilità.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto, nei sensi innanzi indicati, e, per l'effetto, va disposto l'annullamento, ai fini del riesame, dell'impugnato provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione costituita al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4,

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Donatella Testini

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.